

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 26/04/2022**ASSOCIAZIONE "DRY-ART APS"**

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 18:00, in via telematica si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci e delle socie di Dry-Art APS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente statuto sociale il Signor Massimiliano Martines, assume le funzioni di Segretaria la Signora Chiara Cretella.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 9 dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 8 soci/socie su n° 10 soci/socie iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni della Presidente
2. Nomina nuovo consiglio direttivo;
3. Approvazione nuovo statuto;
4. Varie ed eventuali.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

1) Dimissioni della Presidente

Sul primo punto prende la parola la Presidente dell'associazione Maria Francesca D'Errico che relaziona sui punti all'o.d.g.


La Presidente, salutando gli/le intervenuti/e e ringraziando loro della fiducia e della stima accordata durante tutto il suo mandato, informa di aver presentato le proprie dimissioni scritte e che pertanto, come già indicato nell'odierno ordine del giorno è necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo. La stessa Presidente continua sottolineando che il desiderio di continuare nella gestione della associazione è grande, rendendosi perciò disponibile ad assumere una eventuale carica all'interno di un eventuale organo amministrativo pluripersonale.

2) Nomina del nuovo organo amministrativo

La Presidente dell'associazione, alla luce delle considerazioni fatte, invita l'Assemblea a nominare un nuovo organo amministrativo che sia idoneo a supportare i carichi di lavoro e le incombenze. Continuando il suo intervento comunica che le candidature pervenute sono le seguenti:

- Sig. Massimiliano Martines
- Sig.ra Chiara Cretella
- Sig.ra Maria Francesca D'Errico

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE





Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente di Assemblea accertato il risultato delle votazioni

DELIBERA all'unanimità

- di accogliere le dimissioni dalla carica di Presidente della Sig.ra Maria Francesca D'Errico, ringraziandola per il lavoro svolto fino ad oggi ed esprimendogli la propria stima;
- di eleggere come componenti il Consiglio Direttivo e con il conferimento delle seguenti cariche:

- Sig. Massimiliano Martines in qualità di Presidente




Firma

- Sig.ra Chiara Cretella in qualità di Vicepresidente



Firma

- Sig.ra Maria Francesca D'Errico



Firma

3) **Approvazione nuovo statuto**

Sul tale ordine del giorno interviene il socio Massimiliano Martines per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo alla luce dell'evoluzione organizzativa dell'associazione. Si fa infatti presente che l'associazione ha assunto la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, giusto provvedimento della Provincia di Bologna n. 343791 del 30/12/2005 e che il 28/10/2020 ha modificato il proprio statuto per adeguarlo al Codice del terzo settore. Un esame approfondito della Riforma, accompagnato dalla consapevolezza che gli sviluppi delle attività associative richiederanno nel tempo un sempre maggiore ricorso a collaboratori retribuiti, ha persuaso il Consiglio Direttivo a proporre all'assemblea dei soci delle socie l'assunzione della qualifica di ente del terzo settore generico.


Questa scelta è nel senso della continuità rispetto all'attuale assetto ma ci consente:

- 1) di avere potenzialmente tra i/le soci/socie anche soggetti diversi da quelli senza scopo di lucro,
- 2) di non avere vincoli numerici rispetto al numero delle collaborazioni da instaurare rispetto alla presenza di volontari/e.

In particolare, evidenzia che l'associazione può assumere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE




- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale promosse, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 4) non si tratta di una pubblica amministrazione né di una formazione/ associazione politica, sindacale, professionale o di rappresentanza di categorie economiche, né una associazione di datori di lavoro, né, ancora, un ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come ente del terzo settore generico;
- 2) Codice civile;
- 3) articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo

nonché dai documenti di prassi emanati dal Ministero del Lavoro anche al fine di facilitare il processo di riconoscimento come Ente del Terzo Settore

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Clausola statutaria	riferimento	statuto
Denominazione sociale		
ETS (con clausola sospensiva prima dell'entrata in vigore/iscrizione nel RUNTS)	12 CTS	1
Aspetti caratterizzanti		
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	1
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	1
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	5 CTS	2
Come redigere l'oggetto sociale?		
<i>"Esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli/delle associati/e, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1. Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie"</i>	Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018	2
Il Ministero del Lavoro ha ritenuto che non sia possibile indicare nell'oggetto sociale dell'Ente tutte le attività elencate all'art. 5 CTS, giacché altrimenti si eluderebbero gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli/delle associati/e di aderire a un ente di cui siano chiaramente identificate attività e finalità. Per la stessa ragione non pare dunque nemmeno sufficiente limitarsi ad un generico riferimento (per relationem) alle attività descritte all'art. 5;	Ministero del Lavoro note n. 3650 del 12/4/2019 e n. 4477 del 22/5/2020	Ok

IL/LA SEGRETARIO/A




IL/LA PRESIDENTE




<p><i>La norma contenuta nell'art. 5 CTS non impone, invece, di indicare le attività dell'ETS riproducendo nel suo atto costitutivo l'esatto contenuto di una o più delle lettere di cui si compone il primo comma dell'articolo; la formulazione lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale può dunque discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile. Quindi, sebbene ragioni di opportunità possano indurre a descrivere l'attività dell'ente riprendendo le parole utilizzate nell'art. 5 o richiamando le singole lettere che compongono l'elenco legislativo, ciò non pare necessario. L'atto costitutivo potrebbe pertanto, ad esempio, ulteriormente specificare l'attività che l'ente intende svolgere, rispetto a quella descritta in una determinata lettera dell'articolo 5 CTS, limitandone l'ambito oppure illustrandola nel dettaglio o, ancora, fornendo esempi di come essa sarà esercitata. Inoltre, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle singole lettere in cui si divide l'art. 5 CTS, poiché nessun limite pongono l'articolo 5 o altre disposizioni del CTS al riguardo e non si può certo imporre all'ente, e alle parti dell'atto notarile, di inserire nell'oggetto sociale attività che l'ente non intende svolgere. Per gli stessi motivi l'atto costitutivo potrebbe descrivere l'oggetto sociale riferendosi congiuntamente ad attività contenute in diverse lettere dell'art. 5 CTS".</i></p>	<p>Massima della commissione terzo settore del consiglio dell'ordine notarile di Milano del 19/01/2021</p>	<p>Ok</p>
<p>Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale Il Ministero del Lavoro chiede di individuare l'organismo preposto a deliberare in merito</p>	<p>6 CTS Circolare 27/12/2018</p>	<p>2 2</p>
<p>SOCIE E VOLONTARI/E</p>		
<p>Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori</p>	<p>21 CTS</p>	<p>4</p>
<p>Possibilità di associare altri soggetti anche lucrativi ed anche P.A.</p>	<p>Ministero del Lavoro con la Nota n. 1082 del 5.2.2020.</p>	<p>4</p>
<p>Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci e delle socie non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione</p>	<p>23 CTS</p>	<p>No, competenza dell'organo amministrativo 5</p>
<p>Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)</p>	<p>23 CTS</p>	<p>30 gg 5</p>

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE




Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	5
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione"</i>).	23 CTS	5, non derogato
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	7
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	7
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	6
Assenza di discriminazione: previsione del diritto dell'esercente la potestà genitoriale dell'associato/a minorenni di rappresentarlo, con diritto di voto, in assemblea	Nota n. 18244 del 30/11/2021	7
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto (a chi, come, termini)	15 CTS	7
<i>L'associato/a può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i> <i>Gli/Le associat/e, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	6
<i>L'esclusione d'un/una associato/a non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato/a può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	6
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	3
ASSEMBLEA		
<i>Sovranità dell'assemblea dei soci e delle socie, associat/e o partecipanti</i>	4 DPR IVA	9
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	10
Competenze assemblea	25 CTS	13

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	13
<i>Previsione per gli/le associati/e o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	13
<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	13
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	13
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	10
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato/a può farsi rappresentare nell'assemblea da un/una altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato/a può rappresentare sino ad un massimo di tre associati/e nelle associazioni con un numero di associati/e inferiore a cinquecento e di cinque associati/e in quelle con un numero di associati/e non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	12
Previsione che a ciascun/a associato/a sia riconosciuto un voto . Agli/alle associati/e che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei/delle loro associati/e o aderenti.	24 CTS	12
Diritto di voto dei/delle neo-associati/e (deroga al principio del voto solo dopo tre mesi dall'ammissione)	24 CTS	Non derogato
<i>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile</i>	4 DPR IVA	12

 IL/LA SEGRETARIO/A




 IL/LA PRESIDENTE




<p><i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli/delle associati/e. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</i></p> <p><i>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato).</i></p> <p><i>Nulla viene previsto per le associazioni prive di personalità giuridica ma il Ministero del Lavoro (Nota n. 6214 del 9/7/2020) ritiene necessario prevedere quorum rafforzati anche in seconda o terza convocazione. Si consiglia di ricorrere al medesimo quorum previsto per le associazioni con personalità giuridica.</i></p>	21 cod.civ.	12
AMMINISTRATORI		
<p>La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.</p> <p>Il Ministero (Nota n. 6214 del 9/7/2020) evidenzia che l'organo di amministrazione deve essere composto per la maggioranza dei componenti di persone fisiche associate o "indicate" dagli enti associati, una quota minoritaria degli stessi può essere nominata – con modalità che potremmo definire "extra assembleari" – da enti estranei alla base associativa dell'ente o da particolari categorie di soggetti (lavoratori o utenti) che abbiano con l'ente uno specifico legame secondo le indicazioni fornite dallo statuto.</p>	26 CTS	14, solo soci
<p>Divieto di cooptazione. Non è necessario specificarlo in statuto ma deve essere conforme</p>	Min. Lav. Nota n. 18244 del 30/11/2021	14
<p>Divieto di organo amministrativo monocratico nelle associazioni ETS. Si potrebbe eventualmente ipotizzare in fase costitutiva e per un periodo transitorio qualora il numero dei/delle soci/e fondatori fosse particolarmente limitato. Non è necessario specificarlo in statuto ma deve essere conforme</p>	Min. Lav. Nota n. 9313 del 16/09/2020	14
<p>Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.</p>	26 CTS	Non previsto
<p>Definizione della composizione, competenze e funzionamento</p>		14, 15, 16
<p>Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni</p>	26 CTS	Non necessario

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE




ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE		
Disciplina dell'Organo di controllo con indicazione della composizione, funzioni e funzionamento	30 CTS	18
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	18
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	18
PATRIMONIO		
Bilancio: individuazione degli organi competenti a realizzare gli adempimenti connessi	13 CTS	3,13,15,18
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	13,15,18
Destinazione del patrimonio	8 CTS	3
Divieto distribuzione utili	8 CTS	3
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	4 DPR IVA	3
SCIOGLIMENTO		
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	12
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutte le gli/le associat/le sono venute/le a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non integrato
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associat/le (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	12
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	20

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Si è altresì scelto di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice civile per acquisire la personalità giuridica, rimettendo ad una futura Assemblea ordinaria la valutazione in merito alla presentazione della relativa istanza. In particolare, lo statuto prevede:


- la denominazione dell'ente: art. 1
- l'indicazione dello scopo: art. 2
- l'indicazione del patrimonio: da indicarsi nell'atto notarile quando delibereremo in materia;
- l'indicazione della sede: art. 1
- l'indicazione delle norme sull'ordinamento e sulla amministrazione: artt. 8 - 18
- i diritti e gli obblighi degli/delle associati/e: art. 7
- le condizioni della ammissione degli/delle associati/e: art. 4
- assemblea ordinaria: le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli/delle associati/e. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e: art. 11, 12
- nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto: art. 12
- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti: art. 12
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e: art. 12
- le norme relative alla estinzione dell'ente: art. 12
- le norme relative alla devoluzione del patrimonio: art. 20

Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto.


Il Presidente chiede ai soci e alle socie se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto/a nessuno, il Presidente propone ai soci e alle socie di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente evidenzia che la tempistica di migrazione dalla sezione associazione di promozione sociale ad ente del terzo settore non è nota e che pertanto l'associazione continuerà a qualificarsi come associazione di promozione sociale, applicando lo statuto attualmente in vigore, finché l'Ufficio del registro unico nazionale non delibererà in merito all'istanza per cui il presente statuto sarà

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE




operativo a decorrere dalla data di perfezionamento della procedura a seguito della quale si provvederà a richiedere all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento dell'anagrafica tributaria con la nuova qualifica di ente del terzo settore.

Il Presidente Martines viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto applicando l'imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro. L'atto non è gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 2) interlocuzione con l'Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore per chiedere la migrazione dell'associazione dalla qualifica di associazione di promozione sociale ad ente del terzo settore generico;
- 3) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione a seguito della migrazione dovrà essere inserita la natura di ente del terzo settore o ETS;
- 4) comunicazione dell'anagrafica tributaria aggiornata ai fornitori per la corretta intestazione delle fatture.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Statuto dell'Associazione "Dry-Art -ETS"**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: **"Dry-Art - ETS"**, con sede legale nel Comune di **Bologna**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Di tale variazione si darà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al Registro Unico Nazionale del terzo settore.


La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività


L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consuma-

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE




tori e degli utenti delle attività di interesse generale promosse, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone:

1. l'educazione e la formazione alla cittadinanza attiva e alla cittadinanza di genere;
2. le pari opportunità e le opportunità di genere, nonché la promozione di una cultura non discriminatoria;
3. la prevenzione e il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista, con particolare riferimento agli stereotipi di genere (specie nel contesto scolastico);
4. attività di formazione (nonché di formazione al lavoro) rivolta ai/alle giovani, alle donne e alle categorie socialmente svantaggiate (anziani, migranti, ecc.);
5. azioni di valorizzazione della condizione femminile e di contrasto alla violenza contro le donne e della violenza di genere (omofobia, transfobia, lesbofobia, razzismo ecc.) con particolare attenzione ai temi del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso il lavoro nelle scuole e nei contesti educativi;
6. la prevenzione della discriminazione e della violenza di genere mediante l'educazione al rispetto del diverso, l'integrazione culturale e sociale, il rafforzamento dell'autostima;
7. la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente, con particolare attenzione agli ecosistemi, alla sostenibilità soprattutto per ciò che concerne la mobilità e la produzione di beni e servizi;
8. l'educazione ai social network e ai nuovi media, anche attraverso il contrasto al digital divide e al digital gender divide, alla diffusione di pratiche di cittadinanza digitale;
9. i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'auto mutuo aiuto nei contesti urbani (attraverso collaborazioni con social street e comitati territoriali ad esempio);
10. la promozione della cultura e dell'arte in genere, anche attraverso premi e concorsi; la promozione della musica, del teatro, della danza, dell'arte visiva e digitale attraverso l'organizzazione di rassegne e festival, ma anche la produzione di opere e la formazione in contesti socio-educativi;

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



11. lo sviluppo di nuove forme espressive attraverso la ricerca teatrale, musicale ed artistica, l'attività di sperimentazione, di documentazione, di organizzazione e produzione di spettacoli, cd, libri e altri prodotti multimediali;
12. la promozione e realizzazione di attività di laboratorio e produzione di spettacoli rivolti all'infanzia e alla gioventù;
13. attività di studio assistito;
14. creare le condizioni affinché le esperienze, le documentazioni e le opere multimediali, restanti dopo le realizzazioni delle iniziative programmate, non vengano disperse e siano riutilizzabili;
15. la realizzazione di video e filmati in genere - promozione del cinema e dell'audiovisivo con particolare riferimento all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane;
16. l'organizzazione di conferenze, incontri, convegni, concerti, workshop, laboratori, mostre e la promozione di riviste di informazione che consentano di sollecitare momenti di dibattito su vari temi;
17. l'Associazione intende inoltre intervenire in tutto ciò che si dimostri essere affermazione del principio della ricerca artistica e fonte di promozione di attività culturale;
18. l'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.


Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche


L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli/delle associati/e;
- 2) eredità, donazione e legati;

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli/delle associati/e e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli/alle associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed agli altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al/alla volontario/a possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.


La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il/la volontario/a è socio/a o associato/a.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie entro 120 giorni, fatto salvo il più ampio termine di 180 giorni per esigenze anche di natura organizzativa.

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli/le associati/e contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci/socie dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'ammissione e nella gestione del rapporto associativo.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 – Procedura di ammissione deil/le soci/socie

L'ammissione di un/una nuovo/a associato/a è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato/a. La deliberazione è comunicata all'interessato/a entro trenta giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del/della nuovo/a aderente nel libro dei soci, dopo che lo/la stesso/a avrà versato la quota associativa annuale.


La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato/a e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato/a o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.


In caso di domanda di ammissione quale associato/a presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa do-

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



vrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio/a

La qualità di socio/a si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli/delle associati/e deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del/della socio/a viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei/delle soci/e è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del/della socio/a devono essere contestati per iscritto, consentendo allo/a stesso/a facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato/a ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci e delle socie che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il/la socio/a receduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei/delle soci/socie


I/le soci/socie hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai/alle loro legali

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



rappresentanti o mandatarie/e. L'associato/a minore di età viene rappresentato in Assemblea con diritto di voto dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. Fatta salva diversa indicazione contenuta in un Regolamento adottato dall'Assemblea dei/le soci/socie, l'istanza si presenta mediante raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata.

I/le soci/socie sono tenuti/e a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:


- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo, organo amministrativo;
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.


Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci e dalle socie dell'Associazione.

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti/e i/le soci/socie, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti/e gli/le associati/e maggiorenni ed iscritti/e da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci e delle socie è convocata dal/dalla presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo/la stesso/a Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli/delle associati/e o l'organo di controllo, qualora nominato, ne ravvisino l'opportunità.

È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota. Gli aspetti procedurali sono rimessi alla delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'assemblea o possono essere disciplinate da un Regolamento approvato dall'assemblea dei soci e delle socie.


L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 - Quorum costitutivi


L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delle socie. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e delle socie intervenuti/e o rappresentati/e, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli/delle associati/e; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli/delle associati/e.

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci e delle socie intervenuti/e con diritto di voto.

Per deliberare la modifica dello statuto ed operazioni di fusione, scissione e trasformazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno la metà dei soci e delle socie e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e delle socie presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e.

Ciascun associato/a ha un voto.

Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un/una altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato/a non può ricevere più di tre deleghe.


Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze


L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali secondo il principio di libera eleggibilità;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai/dalle soci/e esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli/delle aspiranti soci/socie avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o in caso di sua assenza dal/dalla Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano/a di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli/le associati/e.

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i/le suoi/sue componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario/a, tesoriere e da uno o più altri/e consiglieri/e, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/a dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli/delle associati/e provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il/la primo/a tra i/le non eletti/e, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli/delle associati/e immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.


Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un/una Presidente, un/una Vicepresidente e conferisce le deleghe alla funzione di Segretario/a e Tesoriere unitamente alle altre deleghe ritenute opportune;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio o rendiconto ed eventualmente il bilancio sociale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli/delle associati/e;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci e delle socie.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti/e i/le consiglieri/e.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il/la Presidente o, in sua vece, il/la Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei/delle componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli/delle intervenuti/e.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del/della Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il/La Presidente

Il/La Presidente, nominato/a dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al/Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/alla Vicepresidente, anch'esso/a nominato/a dal Consiglio direttivo.


In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/alla Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del/della nuovo/a Presidente.

Il/La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



Art. 18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci/socie, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il/la presidente tra i/le propri/e componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.


I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli/alle amministratori/trici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



L'associazione deve tenere:

- il libro degli/delle associati/e;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il registro volontari/e.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci e delle socie.


Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL/LA SEGRETARIO/A



IL/LA PRESIDENTE



200,00



IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL FUNZIONARIO
Patrizia Bonomi

[Handwritten signature]

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni della Presidente
2. Nomina nuovo consiglio direttivo
3. Approvazione nuovo statuto
4. Varii ed eventuali.

Inizio atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara tutti adeguatamente informati, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atto a deliberare.

1) Dimissioni della Presidente

Sul primo punto prende la parola la Presidente dell'associazione Maria Francesca D'Imico che relazione sui punti all'0.d.g.
La Presidente, salutando gli intervenuti e ringraziando loro della fiducia e della stima accordata durante tutto il suo mandato, informa di aver presentato le proprie dimissioni scritte e che pertanto come già indicato nell'ordine del giorno è necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo. La stessa Presidente continua sottolineando che il desiderio di continuare nella gestione della associazione è grande, rendendosi perciò disponibile ad assumere una eventuale carica all'interno di un eventuale organo amministrativo pluripersonale.

ORA
SÌ
NO

2) Nomina del nuovo organo amministrativo

La Presidente dell'associazione, alla luce delle considerazioni fatte, invita l'assemblea a nominare un nuovo organo amministrativo che sia idoneo a supportare i carichi di lavoro e le incombenze. Continuando il suo intervento comunica che le candidate pervenute sono le seguenti:

- Sig. Massimiliano Martines
- Sig. Chiara Cristella
- Sig.ra Maria Francesca D'Imico

IL LA PRESIDENTE

[Handwritten signature of the President]

IL LA SEGRETARIA

[Handwritten signature of the Secretary]

L'associazione deve tenere:

• il libro degli atti dell'assemblea;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di BOLOGNA

il 26/5/22

e

Registrato al n. 3503

Serie 3

IL DIRETTORE TERRITORIALE



• il registro volontario.

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzo Settore, salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci e delle soci.

Art. 31 - Rinnovo

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]